



COMUNE DI ERACLEA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 06.03.2003 (esecutiva il 10.03.2003)
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 25.02.2005 (esecutiva il 21.03.2005)
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 27/09/2006 (esecutiva il 07/11/2006)
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 01/02/2007 (esecutiva il 03/03/2007)
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 23/04/2009 (esecutiva il 23/04/09)

INDICE

- ART.1 Istituzione della tariffa
- ART.2 Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- ART.3 Gestione e costo del servizio
- ART.4 Presupposti per l'applicazione della tariffa
- ART.5 Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria
- ART.6 Tariffa giornaliera
- ART.7 Soggetti passivi responsabili
- ART.8 Categorie di utenza
- ART.9 Locali ed aree, oggetto della tariffa
- ART.10 Commisurazione delle superfici
- ART.11 Esclusioni
- ART.12 Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupati
- ART.13 Utenze non domestiche: determinazione tariffa e classi di attività
- ART.14 Riduzione di tariffa
- ART.15 Agevolazioni e riduzioni per la raccolta differenziata
- ART.16 Interventi del Comune a carattere sociale
- ART.17 Manifestazioni
- ART.18 Comunicazione d'inizio e variazione della occupazione
- ART.19 Cessazione e rimborso
- ART.20 Attività di controllo dell'entrata
- ART.21 Riscossione, conguaglio e prescrizione
- ART. 21 bis Rateizzazione
- ART.22 Violazioni e penalità
- ART.23 Copertura delle esenzioni e riduzioni
- ART.23 bis Privacy
- ART.24 Norme transitorie finali

Articolo 1 -Istituzione della Tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale degli stessi, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di ERACLEA la tariffa, adottata ai sensi di legge.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 22/97, nonché alla deliberazione comunale relativa al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
3. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dall'Ente Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento di servizio vigente.

Articolo 2 -Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'articolo 49 del Decreto legislativo 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva, e le penalità previste per le violazioni, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 3 -Gestione e costo del servizio

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
 2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.
 3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, come disposto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
 4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi quelli, di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. In caso di scostamenti, determinati a consuntivo, l'ulteriore copertura dei costi viene accertata ed andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di competenza.
 5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato.
- 5bis.* I costi relativi al recupero degli insoluti saranno posti a carico dell'utente inadempiente. Qualora l'azione di recupero non andasse a buon fine, i costi sostenuti e la Tariffa non riscossa verranno conteggiati come posta negativa nel piano finanziario dell'anno successivo.

Articolo 4- Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di:
 - locali;
 - aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi;a qualsiasi uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati isolati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situato soltanto lo sbocco della strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o per le multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria

1. La tariffa viene stabilita annualmente dall'organo comunale competente, su indicazione motivata dell'Ente Gestore, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente, salvo conguaglio da parte del Comune, dei costi di gestione non coperti dal gettito stesso, secondo le modalità di cui al successivo art. 23.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, la tariffa è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche che non domestiche, ed è composta da una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. La determinazione della tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa che per quella variabile, avendo riguardo: al piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al medesimo D.P.R. I necessari parametri di riferimento sono stabiliti dal Comune, su indicazione motivata dell'Ente Gestore.
5. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97. Sono pertanto a carico dei produttori ed utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.
7. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
8. L'obbligo decorre dal ~~primo giorno del bimestre successivo~~ **giorno stesso** a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, fatta salva la presunzione di cui all'articolo 18, comma 8, e perdura sino alla cessazione, come disposto nell'articolo 19 del presente regolamento.
9. La tariffa, per la sua parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.
10. Le variazioni dell'ammontare della tariffa, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare all'utente la modificazione dell'importo dovuto.

Articolo 6 - Tariffa giornaliera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta comunale, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno effettivi di occupazione ed in base alla categoria di appartenenza.
3. La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.
4. Per i partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni di vario genere viene stabilita una tariffa giornaliera fissa al fine di coprire i costi del servizio prestato. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti tale materia contenute nel Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche.

5. La tariffa giornaliera viene applicata e riscossa dall'Ente Gestore che emette regolare fattura.

Articolo 7 -Soggetti passivi responsabili

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, abitazione, comodato, locazione, affitto, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.
2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.
3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa, nei seguenti casi particolari, è dovuta:
 - a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli enti stessi;
 - b) per organizzazioni prive di personalità giuridica, sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività;
 - d) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni;
 - e) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione;
 - f) per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio la tariffa è dovuta, in ogni modo, per l'intero anno dal proprietario, anche se la locazione afferisce periodi inferiori all'anno. La tariffa di riferimento per tali locali è equiparata alla classificazione di utenza alberghiera.
5. La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato all'Ente Gestore una specifica richiesta di servizio secondo le modalità di cui all'art. 18 e successivi del presente regolamento, in conseguenza delle quali l'Ente Gestore ha costituito l'utenza.

Articolo 8 -Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso, e conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Articolo 9 -Locali ed aree, oggetto della tariffa

1. Si considerano locali soggetti a tariffazione, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque ne sia la loro destinazione o il loro uso, (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio) ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione, a titolo esemplificativo, le superfici utili di:

 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato che non siano d'uso stagionale, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti.

Nei casi sopraccitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali -da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, ed aereo);

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio di automezzi o depositi di materiali, ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e ai servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;

i) in generale tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano aree soggette a tariffazione:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;

f) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, ed aereo);

g) tutte le aree artigianali, commerciali e di servizi scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 10- Commisurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa, sono individuate avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:

- per i fabbricati e le aree coperte, la superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare;

- per le aree, la superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La stessa può essere anche desunta dalla planimetria

catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore al mezzo metro quadrato, per difetto se la frazione è uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

2bis. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative pertinenziali, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.

Articolo 11 -Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, ovvero non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile.

2. Sono escluse dal calcolo delle superfici e quindi non soggetti a tariffa, i seguenti locali ed aree:

3. Locali:

a) anche se abitativi, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze: energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e o non dotate di arredamento, **a condizione che non risultino occupati;**

b) delle abitazioni non agibili o inabitabili, anche per mancanza di pavimentazione, **sempre che non risultino occupate;**

c) le superfici coperte con altezza media inferiore a mt. 1,30;

d) stabilmente muniti di attrezzature che per la loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti: caldaia; centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche; impianti di lavaggio automezzi; celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione; silos verticali o simili ove non si ha di regola presenza umana; vani ascensori;

e) danneggiati, di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a 30 giorni;

f) di pertinenza dei fondi agricoli (poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali -si precisa che si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica);

g) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.

h) locali comuni condominiali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del codice civile, compresi i cortili, i giardini ed i parchi;

i) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

j) adibiti a raccolta e deposito libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

k) locali occupati e condotti da utenze per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previa specifica provvedimento del Comune inviato all'Ente Gestore.

4. Aree:

a) impraticabili o intercluse da recinzioni;

b) in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

c) terrazze scoperte e simili;

d) non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;

e) delle stazioni di servizio carburanti, pertinenziali come aiuole e simili;

f) utilizzate come deposito di veicoli da demolire;

g) piscine;

h) cimiteri;

l) aree occupate e condotte da utenze per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previa specifica ordinanza del Sindaco inviata all'Ente Gestore;

i) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
j) in cui si formano rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio svolto in regime di privativa (come rifiuti speciali e pericolosi).

5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nel computo della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, solo rifiuti non assimilati a quelli solidi urbani e rifiuti pericolosi.

I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Le condizioni di inagibilità, inutilizzabilità, impraticabilità possono essere autocertificate ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000.

Articolo 12- Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupanti

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Per quanto concerne la parte fissa, verrà determinato il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella la dell'allegato I al DPR 158/99.

Per quanto concerne la parte variabile, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

-domestiche residenti;

-domestiche non residenti.

4. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Ente Gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.

5. In caso di variazioni del numero dei componenti in corso d'anno, la tariffa viene adeguata dal bimestre successivo al verificarsi della variazione stessa.

6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non hanno la residenza anagrafica nel comune. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti pari a quanto previsto nel successivo comma 8.

7. Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti pari a quanto previsto dal successivo comma 8. Tali utenze non sono considerate stagionali e quindi non usufruiscono dell'agevolazione prevista dal successivo art.14, comma 4 del presente regolamento.

8. Nel caso di in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa), è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti :

-pari a due (2) unità per le abitazione fino a 30 mq.;

-pari a tre (3) unità per le abitazione da 31 e fino a 60 mq;

- pari a quattro (4) unità per le abitazioni superiori a 60 mq.

8bis. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti (acqua, gas, energia elettrica) a rete sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si siano verificati consumi per un periodo di almeno sei mesi. In tal ultimo caso è riconosciuta una riduzione proporzionale (in dodicesimi) della parte variabile della tariffa, rapportata al periodo di mancato utilizzo del servizio.

Articolo 13- Utenze non domestiche: determinazione tariffa e delle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
3. bis in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, il coefficiente Kd (per la definizione della parte variabile) definito dal D.P.R. 158/1999, limitatamente alla tipologia di attività codice 5 "stabilimenti balneari", è posto pari a 1,42;
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, purché precisamente individuate e delimitate, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno testo, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Si adotta la seguente struttura della tabella di attività:

Attività

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club

Articolo 14- Riduzioni di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
2. Per le utenze la cui distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 1.000 metri permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, ma la tariffa è ridotta del 60% per la quota variabile, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
3. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicata una riduzione da determinarsi annualmente con delibera di Giunta Comunale pari al massimo al 50%.
4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo (art. 12 commi 8 del presente regolamento) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al massimo al 50% da determinarsi annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. I residenti con seconda casa tenuta a disposizione non beneficiano della riduzione prevista dal precedente comma.
6. Sui locali di vendita degli spacci agricoli, a condizione che vendano i propri prodotti agricoli e purché situati sul fondo stesso di produzione, si applica una riduzione sulla quota variabile della tariffa. La percentuale verrà determinata annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 15 - Agevolazioni

1. Al fine di rispettare il disposto dell'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni a favore delle utenze domestiche nella ripartizione del totale dei costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata, fino a quando non saranno attuati i sistemi di conteggio della raccolta differenziata per singola utenza.
- 2 bis per usufruire della riduzione sulla parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico, è necessario che l'unità immobiliare per cui si chiede l'agevolazione disponga di un orto o giardino pertinenziale alla stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 817 del Codice Civile.
3. La quota di abbattimento viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
- 3 bis E' prevista inoltre la non applicazione della quota variabile della tariffa per le unità immobiliari possedute a titolo proprietà o usufrutto da anziani, unici occupanti, residenti in istituti di cura o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata, anche senza titolo, da altri soggetti. Per usufruire della presente agevolazione, i soggetti interessati, i parenti o coloro che ha la rappresentanza/tutela, dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio tributi del Comune il quale predisporrà i moduli e seguirà l'istruttoria. L'esito del procedimento verrà comunicato all'interessato e all'Ente Gestore. La richiesta presentata avrà validità anche per gli anni successivi salvo non intervengano variazioni nella situazione precedentemente denunciata. L'agevolazione richiesta decorrerà dalla data di presentazione della domanda, salvo diniego.
4. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs. N. 22 del 05/02/1997 "Decreto Ronchi", che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile e considerando solo la superficie ove viene prodotto il rifiuto speciale. A questo proposito si stabilisce che:
-la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 80% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;

-nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico, ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.

5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, la richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata all'Ente Gestore con indicazione precise circa la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

7. Su richiesta dell'Ente Gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia m.u.d. (prevista dalla L. n.70 del 25/1/1996) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Articolo 16 -Interventi del Comune a carattere sociale

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi di:

-utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune con erogazione del minimo vitale;

-locali e aree utilizzati da ONLUS a valenza socio-assistenziale;

-invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74% o ascritti alle prime 4 categorie della tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981 e che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto di € 6.818,32 in caso di unico occupante l'abitazione o di € 7.910,83 in caso di più occupanti l'abitazione. **Tali indicatori ISEE potranno essere aumentati e/o diminuiti fino ad un massimo del 20%, in considerazione della situazione economica/sociale del territorio comunale, sentiti preventivamente i Servizi sociali;**

-sordomuti, ciechi con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto di € 6.818,32 in caso di unico occupante l'abitazione o di € 7.910,83 in caso di più occupanti l'abitazione. **Tali indicatori ISEE potranno essere aumentati e/o diminuiti fino ad un massimo del 20%, in considerazione della situazione economica/sociale del territorio comunale, sentiti preventivamente i Servizi sociali;**

-Utenze domestiche occupate da ultrasessantacinquenni, che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto dei seguenti importi:

- € 6.818,32 in caso di unico occupante l'abitazione;

- € 7.910,83 in caso di più occupanti l'abitazione;

tali indicatori ISEE potranno essere aumentati e/o diminuiti fino ad un massimo del 20%, in considerazione della situazione economica/sociale del territorio comunale, sentiti preventivamente i Servizi sociali;

-i locali e le aree utilizzate da enti e associazioni riconosciute per legge per il recupero di tossicodipendenti, alcoolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza dei disabili fisici e psichici;

-utenze contingenti ed urgenti, a favore delle quali il Comune valuti l'opportunità di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

1. bis Con apposita deliberazione di Giunta Comunale verranno stabiliti, annualmente, le modalità e la disciplina di accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. In particolare la delibera dovrà determinare l'eventuale variazione, entro i limiti sopra indicati nel massimo del 20%, dell'indicatore ISEE;

2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, dal soggetto interessato entro 30 giorni dall'avverarsi dei presupposti legittimanti la sostituzione medesima. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è comunicata all'ente gestore per gli adempimenti conseguenti.

3. Il costo relativo al suddetto comma 1 è a carico del Comune con apposita previsione di capitolo in bilancio

secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

3bis. In caso di accettazione dell'istanza da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di interessi per eventuali ritardi.

Articolo 17 -Manifestazioni

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio – culturali – politiche – ricreative - religiose o del tempo libero (festival, concerti, luna park, raduni ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. In mancanza di stipula di detto contratto, la tariffa applicata, calcolata come previsto dall'art.6 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata (gradinate, spogliatoi, depositi ecc.), esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva o dove insistono le strutture ludiche (luna park, giostre, pista del circo ecc.).

Articolo 18 -Comunicazione di inizio e variazione dell'occupazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare all'Ente Gestore del servizio apposita comunicazione di inizio o di variazione dell'occupazione di locali e/o aree, siti nel territorio del Comune, costituente presupposto per l'applicazione della tariffa, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.

2. Le comunicazioni avranno effetto dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'occupazione o la variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 90 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, redatte anche su modulo predisposto dall'ente gestore e da questo messo gratuitamente a disposizione dell'interessato, devono essere presentate all'ente gestore medesimo direttamente o tramite raccomandata con r. r., entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione.

4. La comunicazione d'inizio o di variazione deve essere compilata quale autocertificazione con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma e deve essere sottoscritta da uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare o dal legale rappresentante nel caso di utenze non domestiche.

5. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale e la residenza;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sottoscrizione
- per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di proprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.

6. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze non domestiche oltre quanto previsto al punto 5:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, codice Istat dell'attività, tipo di soggetto (ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni);
- denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna; in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva

la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 01 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

9. Non sono ritenute valide, ai fini del seguente articolo, le comunicazioni ad uffici diversi da quelli dell'Ente Gestore.

10. L'erede che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine dei 180 giorni, a presentare una nuova comunicazione completa di tutti i dati sopra citati.

11. E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, di locali e di centri commerciali in multiproprietà di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti e dei conduttori del centro commerciale integrato o dei locali ed aree in multiproprietà.

12. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte, d'inizio o di variazione, autorizzano l'ente gestore a determinare, sulla base degli stessi, la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

13. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal ~~primo giorno del bimestre successivo alla data~~ **giorno** di presentazione della domanda.

14. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando comunque l'obbligo di comunicare annualmente all'Ente Gestore un elenco delle variazioni intervenute, dei provvedimenti rilasciati e di ogni altro elemento utile ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'applicazione della tariffa, così come indicato nell'articolo 20, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 19- Cessazione e rimborso

1. La comunicazione di cessazione dell'occupazione, anche in corso d'anno, deve essere presentata all'Ente Gestore, entro 90 giorni dalla cessazione medesima. La cessazione nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte di tariffa, a decorrere dal giorno stesso in cui ha cessato l'utenza (occupazione o conduzione). Se tardivamente presentata, ai fini della decorrenza della cessazione, si prende a riferimento la data di presentazione della comunicazione.

2. La cessazione può avvenire anche a cura dell'Ente Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

3. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Soltanto sulle somme effettivamente rimborsate, spettano gli interessi nella misura legale come definita dall'articolo 1284 del codice civile, i quali decorrono dalla data della domanda a norma dell'articolo 2033 del codice civile. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

4. I rimborsi a seguito di denuncia di cessazione, sono disposti entro 60 giorni dalla verifica della posizione e, in ogni modo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

5. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- la motivazione della cessazione;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- data di presentazione;
- sottoscrizione.

6. Non sono ritenute valide, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'Ente Gestore.

Articolo 20 -Attività di controllo dell'entrata

1. L'Ente Gestore provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio, richiedere copia delle planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni o chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - accedere, alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Qualora sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, diversamente non accertabili, previo consenso dell'interessato, personale dipendente dell'Ente Gestore potrà accedere alla proprietà privata, purché munito di apposito tesserino di riconoscimento, comunque rilasciato dall'Ente Gestore.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rivelazione, l'Ente Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali d'Anagrafe e Stato civile, alle attività commerciali, all'ufficio Tecnico e all'ufficio Tributi di comunicare all'Ente Gestore, con cadenza periodica, rispettivamente ogni variazione intervenuta relativamente a nascita, decesso, residenza e costituzione di nuovi nuclei familiari e ogni rilascio di licenza o di comunicazione ricevuta relativamente all'esercizio di attività, concessioni edilizie e nuove licenze di abitabilità. Le comunicazioni predette non sono dovute qualora l'ente gestore abbia attivato il collegamento telematico con l'Anagrafe e gli altri uffici comunali.
6. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la comunicazione d'inizio dell'occupazione ovvero quella presentata risulti essere infedele o incompleta e dall'esito delle verifiche effettuate ai sensi dei punti 3 e 4 del presente articolo, l'Ente Gestore provvede ad inviare un'apposita comunicazione all'utente, il quale, dalla data di ricevimento di tale comunicazione, ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione mediante restituzione della predetta firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente Gestore, decorso il termine dei 30 giorni di cui al comma precedente, procede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione medesima.

Articolo 21 –Riscossione,-e-conguagli e prescrizione

1. L'Ente Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione di concessione del servizio.
2. L'ammontare annuo della tariffa, dovuto dal soggetto passivo, è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
- 2 bis. L'importo minimo fatturabile:
 - per le occupazioni permanenti è di € 5,16.= ~~Non vi è limite per le occupazioni temporanee.~~
 - **per le occupazioni temporanea è di € 3,50.=**
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'Ente Gestore provvederà a fatturare l'addebito del servizio; a sua discrezione tale addebito può essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dall'Ente Gestore medesimo.
5. L'Ente Gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
- 6. Il servizio, di cui ai commi precedenti, deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.**

Articolo 21 bis-Rateizzazione

1. L'ente gestore può concedere rateizzazioni/dilazioni sulle somme dovute come tariffa d'igiene ambientale, secondo la seguente disciplina:
 - per le utenze domestiche limitatamente ad importi complessivi pari o superiori a € 100,00.= fino ad un massimo di 24 rate mensili, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica;
 - per le utenze non domestiche limitatamente ad importi pari o superiori a € 1.000,00.= fino ad un

massimo di 24 rate mensili, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.

2. Per importi superiori ad € 5.000,00.= la dilazione viene concessa a condizione che l'interessato presenti idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

Articolo 22 - Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'uno gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'Ente Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art.20.

2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore, che comunque, non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di ricevimento della fattura. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un interesse (a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a un trecentosessantacinquesimo) pari al tasso di interesse legale così come definito dall'articolo 1284 del codice civile.

3. A titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento d'ufficio, l'Ente Gestore:

-in caso di omessa dichiarazione di inizio o tardiva denuncia d'inizio dell'occupazione, in aggiunta alla tariffa, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% calcolata sulla tariffa dovuta;

-in caso di omessa o tardiva comunicazione di variazione degli elementi determinanti per la composizione della tariffa, una maggiorazione pari al 20% della differenza tra la tariffa ora dovuta e quella precedentemente determinata, per il periodo che va dall'accertata variazione sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa denuncia di variazione o a quella in cui perviene la denuncia tardiva.

4. Se le violazioni previste nel comma 3 vengono spontaneamente sanate nel termine di sei mesi dall'inizio della violazione sono rispettivamente ridotte ad 1/5 le maggiorazioni ivi previste.

Articolo 23 - Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nel Bilancio di Previsione Comunale è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui:

- all'art. 11 comma 3 punti j), k);

- all'art. 11 comma 4 punti h), l);

- all'art.16;

nonché dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 5 comma 2, e dell'art.24 comma 5, da riconoscere all'Ente Gestore del servizio di asporto rifiuti che riscuote la tariffa come previsto dall'art. 1 comma 3.

Articolo 23bis - Privacy

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della T.I.A. sono e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/06/2003.

2. Nel caso in cui l'attività di gestione e fatturazione venga affidata a terzi i quali opereranno come Ente Gestore del servizio, questi saranno i titolari del trattamenti dei dati e saranno tenuti al rispetto di quanto stabilito dal medesimo D. Lgs. 196 del 30/06/2003.

3. Qualora a supporto dell'attività di gestione o riscossione (ordinaria o coattiva) della T.I.A., l'ufficio tributi affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui all'articolo precedente, un incarico funzionale alla gestione della tariffa, verranno trasferiti allo stesso i dati acquisiti ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

Articolo 24 - Norme transitorie finali

1. Dal 1° gennaio 2003 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.

2. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in merito al servizio prestato a decorrere dal gennaio 2003.
3. La copertura totale dei costi di gestione del servizio esclusivamente a mezzo tariffa dovrà avvenire, a partire dal 1° gennaio 2003.
4. A far data dal 1° gennaio 2003 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale 2002 e modifiche intercorse sino al 20 gennaio 2003 e alla situazione anagrafica al 31 dicembre 2002 .
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, l'Ente Gestore applica la tariffa e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 158/99, è data facoltà allo stesso per il solo primo anno di applicazione, di emettere fatturazione ripartendo l'importo totale da coprire, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base del rapporto riscontrabile dall'iscrizione a ruolo per l'anno 2002, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile da parte del Comune secondo le modalità previste all'art. 23 del presente Regolamento.
6. Per la prima applicazione della tariffa, saranno utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, in possesso dell'Ufficio tributi del Comune.
7. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le comunicazioni presentate prima del 1.1.2003 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
8. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.